

STATUTO

**DON SANDRO DORDI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO VIRO RO VIA DANTE
ALIGNIERI 22/A

Numero REA: RO - 138142

Codice fiscale: 01230650291

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep. 44672 Racc.20304

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art.1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa, denominata: "**DON SANDRO DORDI società cooperativa sociale**". Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "**DON SANDRO DORDI s.c.s.**".

Art.2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di Porto Viro (RO), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c..

In Consiglio di amministrazione può istituire rappresentanze, filiali, agenzie ed uffici anche in altre località.

Spetterà invece all'assemblea l'istituzione di sedi secondarie.

Art.3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art.4 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art.5 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dalla legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale di attuazione, riguardante la disciplina delle cooperative sociali.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale e oggetto

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla legge n.381/91, è retta con i principi della mutualità, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

- lo svolgimento di attività diverse, (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e delle altre persone deboli;
- la prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa pone la solidarietà a fondamento di ogni opera finalizzata ad autentico sviluppo dell'uomo e della società,

che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue

dimensioni con particolare riferimento allo sviluppo economico locale basato sulla promozione di sistemi di welfare comunitario municipale, ed in stretta integrazione con le istituzioni pubbliche per un regolato sistema di sussidiarietà (mix pubblico/privato sociale/associativo imprenditoriale). La Cooperativa non ha fini di lucro e persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività previste dalle lettere a) e b) dell'art. 1, comma primo, della legge n. 381/1991 e dalla corrispondente legislazione regionale di attuazione.

La Cooperativa promuoverà tutte le azioni volte allo sviluppo di politiche attive (locali, nazionali ed internazionali) che favoriscano e promuovano la creazione di contesti sociali e culture diffuse di riconoscimento, pratica e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate e deboli di abitare, lavorare e socializzare, con piena libertà di scelta.

La Cooperativa ha ad oggetto, pertanto, la gestione di unità produttive salute e socialità che permettano l'accesso e la fruizione ai diritti-opportunità "casa-lavoro-socialità" a persone che abbiano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente. In particolare, rispetto ai bisogni-risorse di tali persone, le unità produttive salute socialità devono concretizzarsi nell'offerta da parte della Cooperativa di:

- casa-abitazione in proprietà o in proprietà mutuale, divisa o indivisa, in usufrutto, in contratto nominale d'affitto;
- socialità/affettività con la realizzazione di reti sociali, culturali, affettive e di autoaiuto;
- lavoro/formazione inteso come partecipazione diretta all'impresa delle persone (in qualità di soci della Cooperativa) secondo le possibilità individuali.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

- 1) attività di informatica quali: analisi e programmazione, gestione di servizi elettronici, servizio di elaborazione dati per conto di terzi, consulenza, corsi culturali, professionali e di addestramento, vendita di software, centro di documentazione e dimostrazione tecnica con biblioteca di libri, riviste, software, rappresentanza per conto di terzi di prodotti informatici;
- 2) raccolta, trattamento, confezioni e commercio all'ingrosso e al minuto di carta da macero, stracci, vetro, materiale da recupero, ferramenta e loro trasformazione per uso industriale;
- 3) produzione e commercio all'ingrosso e al minuto di fiori, piante, materiali di concimi e simili;
- 4) legatoria e cartotecnica;
- 5) facchinaggio, traslochi, trasporto materiali;
- 6) falegnameria;

7)	sartoria e maglieria;
8)	gestione di bar, ristorante, pizzeria, caffè, pizzeria al taglio e simili attività di ristorazione;
9)	tipografia, litografia, grafica e simili;
10)	gestione di officina per riparazione di elettrodomestici, veicoli, attrezzature industriali quali automobili, moto, biciclette;
11)	attività di costruzione e riparazione di ausili per disabili; affitto di veicoli a motore o pedale, ortopedici, sanitari, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria e strumenti appositi;
12)	gestione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamento, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, serre, vivai, allevamento di animali di ogni tipo e maneggi;
13)	attività di fabbro e carpenteria in genere;
14)	attività di giardinaggio, assumere lavori di progettazione, salvaguardia e manutenzione del verde e del giardinaggio, della forestazione, di acquicoltura;
15)	gestione di parcheggi;
16)	gestione di trasporti (cose e persone) sia in proprio, sia in concessione;
17)	produzione e scambio di manufatti in ceramica, terracotta, porcellana, maiolica, stoffa, vetro, materiale metallico e qualsiasi altra opera avente un contenuto artistico;
18)	assumere lavori di manutenzione, attività riferibili a pulizie in generale, igiene dell'ambiente e del verde pubblico, comprese le attività di raccolta, trasporto e smaltimento di qualsiasi genere di rifiuto, nonché attività di studio e laboratorio connesse alla tutela ambientale;
19)	svolgere ed esercitare attività, istituendo e gestendo spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrative a qualsiasi livello a favore della società e di gestire manifestazioni in genere;
20)	istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
21)	svolgere attività agricola su terreni in proprietà e/o affitto, comprese le attività connesse all'agriturismo, alla conduzione di serre, all'ortofloravivaismo;
22)	attività di formazione;
23)	attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;
24)	attività di promozione e rivendicazione dell'impiego dell'istituzione delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
25)	assumere lavori e servizi di gestione, custodia, salvaguardia e manutenzione di strutture sportive, culturali

e ricreative;

26) gestire mense e pubblici esercizi nel campo della ristorazione, nel settore turistico e alberghiero e dei soggiorni climatici, in favore di soci e non;

27) attività culturale turistico informativa e attività turistico-equestre con cavalli e carrozze;

28) attività e servizi sociali, di assistenza, di orientamento, formativi ed educativi rivolti principalmente, ma non in via esclusiva, ai minori, agli allievi delle scuole di ogni genere e grado, a soggetti in stato di disagio ambientale e sociale e a rischio di devianza, a disoccupati ed inoccupati, a disabili fisici e mentali, a detenuti, a persone affette da dipendenze, ad anziani e a soggetti appartenenti a fasce deboli anche attraverso la promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative o centri di aggregazione giovanile e case di accoglienza, comunità alloggio, centri diurni, laboratori anche al fine di assistere e recuperare soggetti in stato di disagio sociale ed ambientale ed a rischio di devianza;

29) attività in strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli attraverso l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio con esclusione delle mere forniture di manodopera.

30) attività di agenzia per il lavoro, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Potrà pertanto per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e

l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al

conseguimento degli scopi sociali;

- promuovere e/o svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- promuovere nei confronti degli Associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse o dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;

- instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari, nonché concedere o ricevere fideiussioni;

- dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;

- raccogliere conferimento in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all'uopo apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine la Cooperativa richiederà le eventuali autorizzazioni necessarie e si avvarrà delle provvidenze ed agevolazioni di legge;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring o leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla Legge;

- aderire a consorzi fidi al fine di ottenere per il loro tramite, agevolazioni e facilitazione nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della Cooperativa, prestando all'uopo la necessarie garanzie e fideiussioni;

- costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonché altri finanziamenti e contributi disposti;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della Cooperativa e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si

rendessero necessari per il loro sviluppo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO IV

Soci

Art. 7 Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge n. 381/91 e dalla legge regionale n. 23/2006
- c) soci lavoratori deboli così come definiti dalla legge regionale n. 23/2006
- d) Soci volontari che presentano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.
- e) soci fruitori così come definiti dalla legge regionale n. 23/2006 che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività e delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon

funzionamento della società.

Art.8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'eventuale rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Nel caso in cui l'aspirante socio sia una persona giuridica la domanda dovrà contenere, in luogo degli elementi di cui al precedente sub. a), l'indicazione della denominazione e ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale, della partita iva, dell'iscrizione al Registro delle imprese.

Art.9 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art.10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art.11 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non posso in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali godono del diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, in assemblea non possono rappresentare altri soci. Non possono essere eletti

amministratori nè esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali posso essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

Art.12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

d) che ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che, in qualunque modo, arrechi danni o discredito alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Strumenti finanziari

Art. 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere

titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, non con la stessa delibera o con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art.17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è verificabile ed è formato:
 - a. da un numero illimitato di quote sociali il cui valore non può essere inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e comunque non superiore al massimo consentito dalla legge;
 - b. dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da quote il cui valore non può essere inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento deliberato dall'assemblea.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 20 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art.19;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci cooperatori, ai soci sovventori o ai possessori di strumenti finanziari, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore ai limiti consentiti dalla legge per le rispettive categorie di soci per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale

sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle

leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 21 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede e nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 22 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo se nominato.

Sezione I - Assemblea

Art.23 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera o comunicazione via fax o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi

amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 18 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'assemblea deve essere verbalizzata da un notaio.

Art.24 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo articolo.

Art.25 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti

dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art.26 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 11 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 11 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art.27 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art.28 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i

soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

All'Organo amministrativo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che per legge e dal presente Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

Art.29 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi ai singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i

contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 30 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III - Organo di controllo

Art. 31

Ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo che può essere costituito dal collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea o da un sindaco unico e un sindaco supplente.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

L'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi di legge.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 32 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della Camera di Commercio di Rovigo.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del consiglio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinato, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Art. 35 - Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

La cooperativa opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2514 del codice civile e pertanto vige:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

Art. 36 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Perazzolo Giampaolo, F.to Livio Penzo Notaio. Impronta del sigillo notarile.